



Consorzio Ambiente Dora Sangone

***REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5
DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.***

(Con Presa d'Atto dell'Assemblea Consortile N. 18 del 22.12.2009)

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed i criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della progettazione interna, di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
2. Tali risorse saranno ricomprese all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k) del C.C.N.L. del 01/04/1999 e dall'art. 31 comma 3 del C.C.N.L. del 22/01/2004.

Art. 2 – DEFINIZIONE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

1. L'attività di progettazione comprende le attività di costruzione, demolizione, recupero, restauro, manutenzione straordinaria di opere e impianti, opere di presidio e di difesa ambientale, attuate dal settore tecnico consortile in applicazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. su disposizione dell'amministrazione consortile. Sono esclusi gli appalti di servizi e manutenzione ordinaria.
2. Nelle attività di progettazione sono altresì comprese:
 - l'attività del responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento;
 - la redazione del piano di sicurezza;
 - la direzione dei lavori e il collaudo;
 - ogni altra attività specifica e d'ufficio necessaria all'attività di progettazione.
3. Il Direttore dell' Area Tecnica procederà all'approvazione di apposite schede-incarico, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento che recepisce quanto definito negli accordi decentrati sottoscritti previa autorizzazione dalla Giunta Consortile. Le schede specificano l'opera da progettare in tutti 3 i livelli di progettazione previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i dipendenti aventi diritto all'incentivo ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente regolamento ed i tempi di attuazione dell'iter progettuale. Tra gli "Altri Servizi", è compreso il personale amministrativo non incaricato della progettazione che ha prestato attività di supporto al responsabile del procedimento.

Art. 3 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il fondo per la progettazione è stanziato su vari conti del Bilancio Economico relativi ai diversi progetti. Nei quadri economici dei progetti deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecniche di progettazione finanziate ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. Il fondo di cui al comma precedente è riferito esclusivamente alla progettazione esecutiva dei soli lavori effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
3. La mancata approvazione ovvero la mancata esecuzione dell'opera dovute a motivi oggettivi ed estranei alla progettazione danno diritto comunque all'incentivo in relazione alle attività prestate.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. La percentuale effettiva del limite massimo previsto dalla normativa vigente, è stabilita in base alle classi di importo ed è graduata in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
2. Le varie percentuali previste dalla normativa vigente possono essere portate fino al limite massimo, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove);

- b) accertamenti ed indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento ed in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

3. Le percentuali attribuibili agli aventi diritto, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro, del tempo impiegato e della complessità dell'opera, sono così ripartite:

| Soggetti aventi diritto | Percentuale |
|---|-------------|
| Responsabile unico del procedimento | 10% |
| Tecnici che sottoscrivono documenti o elaborati: | 45% |
| Progettisti Coordinatore della sicurezza Incaricati della direzione lavori Incaricati del collaudo | |
| Collaboratori che non sottoscrivono documenti o elaborati: | 45% |
| a) del Servizio Tecnico incaricato | (50%) |
| b) di Altri Servizi (di cui all'art. 1 comma 3) | (50%) |

- 4. La ripartizione del fondo tra il personale dei Servizi interessati alla redazione del progetto è stabilita dal Direttore dell'Area Tecnica, che provvede individuandoli secondo le necessità di specifiche professionalità tecniche ed amministrative, entità e complessità delle opere e lavori da eseguire e tempi di realizzazione previsti, previa verifica a consuntivo dell'effettiva attività svolta dai dipendenti aventi diritto, nell'ambito delle percentuali stabilite nel presente accordo.
- 5. Il mancato rispetto di termini nello svolgimento delle attività di consegna del progetto esecutivo definiti nell'incarico di progettazione comporta una riduzione del fondo assegnato pari al 10% in caso di ritardo di 30 giorni, del 50% in caso di ritardo da 31 a 180 giorni, dell'80% in caso di ritardo oltre 180 giorni. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini dipenda da oggettivi motivi estranei alla progettazione, sarà necessario procedere ad una nuova approvazione della scheda progetto, nelle modalità previste dall'articolo 1 comma 3, e non comporterà riduzioni dell'incentivo.
- 6. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. e) e comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 7. Nel caso di progettazione esterna, la quota del 10% del compenso incentivante spetterà al Responsabile del Procedimento; una quota pari al 20% del 45% spettante ai "Collaboratori che non sottoscrivono documenti o elaborati", verrà ripartita in parti uguali tra i componenti del "Servizio Tecnico incaricato" e degli "Altri Servizi", con

approvazione da parte del Direttore del Settore, ai sensi dell'art. 1 comma 3, fatti salvi eventuali livelli di progettazione interna (preliminare, definitivo o esecutivo). Le restanti quote costituiranno economie.

Art. 5 – EROGAZIONE DEI FONDI.

1. I fondi di cui al presente regolamento sono comprensivi di ogni onere diretto e indiretto previdenziale e assistenziale a carico dell'Ente, fatta salva nuova o diversa definizione normativa.
2. L'ammontare dell'incentivo calcolato per ciascun avente diritto in base alla scheda-incarico debitamente verificata a consuntivo, viene liquidato in via ordinaria ogni semestre (gennaio-agosto) e tiene conto di quanto maturato nel corso del semestre precedente.
3. L'incentivo viene determinato ed erogato nella misura dell'80% dell'importo spettante a seguito dell'approvazione del verbale di aggiudicazione dell'opera, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, ed il saldo del rimanente 20% a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Art. 6 – NORMA DI CHIUSURA

1. Il presente regolamento ha validità per tutti i progetti approvati e relativi incentivi non ancora liquidati alla data di approvazione dello stesso.